

## **Il preavviso per richiedere i congedi parentali in seguito al D.Lgs. 80/2015**

Il congedo parentale consiste nel diritto, spettante ad entrambi i genitori, di godere facoltativamente di un periodo di astensione dal lavoro nel corso dei primi dodici anni di vita del figlio. La funzione del congedo parentale è di consentire la presenza di almeno un genitore accanto al bambino nei suoi primi anni di vita. Il congedo parentale non deve tuttavia essere confuso con il “congedo di maternità”, ovvero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre.

Il D.Lgs. 80/2015, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, è intervenuto sul tema, modificando l’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale. Il testo aggiornato, riportato integralmente, così dispone:

*“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

*a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*

*b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*

*c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.*

*1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.*

*1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.*

*La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.*

*2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.*

*3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.*

*4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.*

*4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.*

Dunque, il preavviso per poter richiedere i congedi parentali è stato ridotto: dai 15 giorni precedenti ai 5 attuali; questa significativa riduzione del termine minimo, sicuramente favorevole per i lavoratori, aveva però sollevato svariati problemi di compatibilità con la disciplina prevista dai Contratti Collettivi.

Sul punto, con Interpello n. 13/2016, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specificando che: “Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 32, comma 3, il Legislatore del 2015 è quindi intervenuto solo a ridurre il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, fermo restando, in continuità con la normativa previgente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi.”

Ancora, nell'Interpello n. 13/2016 si legge: *“Si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.”*

La giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo parentale come un diritto potestativo (Cass., sentenza n. 16207/2008), per il quale l'unico onere previsto consiste nel rispettare, presentando la richiesta, il preavviso stabilito.

E' inoltre prevista la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere a cadenza anche mensile coi richiedenti o con le loro rappresentanze sindacali. Tale possibilità è volta a contemperare le necessità datoriali con il diritto alla cura della famiglia del lavoratore.

Concludendo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all'Interpello n. 13/2016, ha specificato che è stato modificato il termine minimo per richiedere il permesso, passato da 15 a 5 giorni, lasciando alla contrattazione collettiva l'onere di disciplinare nello specifico le modalità ed i criteri tramite i quali potranno essere fruiti i congedi parentali. Ciò rende dunque il preavviso per la richiesta dei congedi parentali “variabile” a seconda del contratto collettivo, con l'unico obbligo di non poter abbassare il termine minimo per la richiesta, fissato in 5 giorni.

Dott. Alberto Tarlao